



Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo

Dossier n° 11 - Edizione aggiornata
26 settembre 2018

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2018)229</i>
Data di adozione	<i>24 aprile 2018</i>
Base giuridica	<i>art. 43. par. 2 TFU; art. 294 TFEU</i>
Settori di intervento	<i>Conservazione della pesca; Mar Mediterraneo; pesce di mare; contingente di cattura; zona di pesca; controllo della pesca; cattura per specie</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>La proposta è stata assegnata il 31 maggio 2018 alla Commissione pesca del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>XIII Commissione agricoltura</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>12 giugno 2018</i>

Finalità/Motivazione

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (Convenzione ICCAT) nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016. La raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%.

La **raccomandazione ICCAT 16-05** stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. La raccomandazione stabilisce, altresì, l'obbligo di rigettare in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.

Il pesce spada è una delle risorse maggiormente sovrapescate nel Mediterraneo e, a causa della mancanza di un'adeguata gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo. Secondo l'ICCAT, la quantità di pesce spada valutata nel

Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30% rispetto a 30 anni fa.

Dai dati relativi alle catture, forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'UE, risulta infatti che lo **stock** si sia **impoverito del 70%** e che le cause principali di questa forte riduzione siano la **pesca illegale** e la **cattura di esemplari ancora giovani**, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie.

Per favorire il recupero dello stock del pesce spada, il Piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i **limiti di cattura** e regola la pesca attraverso un **sistema di quote**; stabilisce la **taglia minima di cattura** (elevata da 90 a 100 cm) e prevede **chiusure stagionali** per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di **monitoraggio, controllo e sorveglianza** per combattere la sovrapesca.

Nello specifico, il Piano ICCAT introduce un **TAC** (totale ammissibile di cattura) pari a **10.500 tonnellate** per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una **decurtazione della quota del 3% all'anno** dal 2018 al 2022, per una **riduzione complessiva del 15%**. Al sistema delle quote è stato affiancato un **periodo di fermo della pesca** nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Il testo completo della raccomandazione ICCAT 16-5 è consultabile, in lingua inglese, all'indirizzo internet: <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-05-e.pdf>.

L'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato l'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'unica forma di regolamentazione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo è rappresentata dalle misure tecniche introdotte dall'articolo **25** del **regolamento (CE) n. 1967/2006**, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo[1], e, successivamente, dagli articoli da **20** a **26** del **regolamento (UE) 2017/2107** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della Convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007[2].

Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la ricostituzione dello *stock*. Le principali differenze possono essere riassunte come segue:

- **taglie minime** di riferimento per la conservazione: l'articolo 11 della proposta di regolamento definisce la taglia minima di riferimento per la conservazione come la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; tali misure, dunque, sono più restrittive rispetto a quelle contenute nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2107;
- **numero massimo di ami**: l'articolo 14 del presente regolamento stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2.500 (300 in meno rispetto a quelli previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2107);
- **periodo di divieto**: per il pesce spada il periodo di divieto va dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno; sono parzialmente rivisti i periodi di divieto definiti all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2107;
- **la definizione del TAC e la ripartizione del contingente** sono già state recepite nel 2017 e sono adesso incluse nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018,

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Di conseguenza non è necessario includere nel presente atto il recepimento delle possibilità di pesca.

[1] GU L 409 del 30.12.2006, pag.11, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2102 del 28.10.2015 (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1).

[2] GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

Contenuti

La proposta di regolamento consta complessivamente di **3 titoli** e di **39 articoli**.

Il **titolo I (artt. 1-5)** contiene le **disposizioni generali**. In particolare, l'**articolo 1** stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo ("il piano di ricostituzione"), con durata dal 2017 al 2031. L'**articolo 2** definisce l'ambito di applicazione della proposta che si applica: a) ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa; b) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione praticando la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; c) alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada catturato nel Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada catturato nel Mediterraneo e che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto. L'**articolo 3** individua l'obiettivo del regolamento, vale a dire raggiungere una biomassa di pesce spada nel Mediterraneo corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%. L'**articolo 4** stabilisce che le disposizioni del regolamento si applichino in aggiunta alle disposizioni stabilite nei seguenti regolamenti o, laddove previsto da tali regolamenti, in deroga ad essi: regolamento (CE) n. 1224/2009; regolamento (UE) 2017/2403 e regolamento (UE) 2017/2107. Infine, l'**articolo 5** introduce una serie di definizioni.

Il **titolo II (artt. 6-39)** contiene misure di **gestione, misure tecniche di conservazione e misure di controllo**, in particolare:

- l'**articolo 6** prevede **limiti allo sforzo di pesca**, che deve essere commisurato alla possibilità di pesca di pesce spada nel Mediterraneo;
- l'**articolo 7** disciplina la **ripartizione delle possibilità di pesca**, prevedendo che, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti;
- l'**articolo 8** stabilisce **limiti di capacità** per tipo di attrezzo per le navi da pesca da applicarsi per la durata del piano di ricostituzione. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo, il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- l'**articolo 9** disciplina i **piani di pesca annuali** che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno;
- l'**articolo 10** disciplina i **periodi di divieto** per il prelievo della risorsa ittica in questione (dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno); al fine di proteggere il pesce spada nel Mediterraneo, si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco

- del Mediterraneo (alalunga) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno;
- l'**articolo 11** introduce una **nuova taglia minima** di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Mediterraneo e per la salvaguardia dei giovanili di pesca spada;
 - l'**articolo 12** disciplina le **catture accessorie accidentali**: in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi;
 - l'**articolo 13** disciplina le **catture accessorie** di pesce spada che non devono superare, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, le catture totali presenti a bordo in peso o numero di esemplari catturati nella pesca con palangari;
 - l'**articolo 14** stabilisce le **caratteristiche tecniche degli attrezzi** da pesca; numero e dimensione degli ami e lunghezza dei palangari pelagici;
 - l'**articolo 15** reca disposizioni sulle **autorizzazioni di pesca**, in base alle quali gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di pesca per la cattura di pesce spada del Mediterraneo alle navi battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403, per: a) le navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo; b) le navi da pesca che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; c) le navi che praticano la pesca ricreativa;
 - l'**articolo 16** riguarda le **informazioni** che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ogni anno alla Commissione per via elettronica sulle navi autorizzate a pescare pesce spada e tonno bianco nella campagna in corso;
 - l'**articolo 17** disciplina le **informazioni scientifiche** che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ogni anno alla Commissione per via elettronica sulle navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente;
 - l'**articolo 18** disciplina il **sistema di controllo dei pescherecci**, disponendo che a bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione;
 - l'**articolo 19** vieta il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del pesce spada del Mediterraneo;
 - l'**articolo 20** pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare **programmi nazionali di osservazione** sulle navi con palangari pelagici, da attuarsi su una determinata percentuale campionaria delle flotte interessate;
 - l'**articolo 21** stabilisce **nuovi obblighi dichiarativi** delle catture in sede di sbarco;
 - l'**articolo 22** stabilisce l'obbligo di informare **sull'esaurimento dei contingenti e sulla chiusura della pesca**;
 - l'**articolo 23** disciplina i **porti designati**, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di porti unicamente designati per le operazioni di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada; ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili a tali porti. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco di porti designati alla Commissione che, a sua volta, trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 1° marzo;
 - l'**articolo 24** disciplina l'**obbligo di notifica preventiva**, prevedendo che, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti della navi da pesca dell'Unione di

lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16, notifichino le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC^[1] di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco: orario stimato di arrivo; quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate;

- l'**articolo 25** disciplina i **trasbordi**;
- l'**articolo 26** prevede i **piani di ispezione annuali** da parte degli Stati membri da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno; la Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano è trasmesso dalla Commissione al segretario dell'ICCAT per l'approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali;
- l'**articolo 27** disciplina il **programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT**;
- l'**articolo 28** contiene disposizioni sulle **ispezioni in caso di infortuni**;
- gli **articoli 29 e 30** riguardano la **pesca ricreativa** e contengono **misure di gestione** e di **controllo**.

Infine il **titolo III** della proposta (**artt. 31-39**) contiene le **disposizioni finali**.

^[1] (Parti contraenti della Convenzione ICCAT e parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti)

Base giuridica

La proposta di regolamento è basata sugli articoli 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria con la previa consultazione del Comitato economico e sociale per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, e 294 del TFUE, che descrive la procedura legislativa ordinaria.

Sussidiarietà

La proposta di regolamento rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo I, lettera d), del TFUE (conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca), pertanto, ad avviso del Governo, il **principio di sussidiarietà** non trova applicazione.

Proporzionalità

Ad avviso del Governo, il principio di proporzionalità risulta rispettato, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto appaiono in linea con l'obiettivo perseguito, cioè quello di recepire le pertinenti misure dell'ICCAT, limitandosi a quanto necessario a garantire tale finalità.

Valutazione d'impatto

Valutazione del Governo

Il Governo, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012 il 12 giugno 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee. In particolare, tali modifiche potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e programmi nazionali di osservazione scientifica). Nella relazione si ricorda comunque come le misure oggetto della proposta siano state valutate favorevolmente dall'Italia già in sede ICCAT e già sostanzialmente attuate nel diritto interno. Per quanto concerne la questione inerente l'impatto finanziario della proposta, nella citata relazione il Governo evidenzia che la medesima gli eventuali oneri previsti risultano unicamente collegati alla realizzazione dei richiamati programmi nazionali di osservazione scientifica.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Germania, Irlanda e Regno Unito; ed **avviato ed ancora in corso** presso i parlamenti di Polonia, Slovacchia e Svezia.